



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

della Prof.ssa **VALENTINA ARMELLA**, codice fiscale RMLVNT84A60M109S, nata a Voghera (PV) il 20/01/1984, residente in Castel San Giovanni (PC), via Dei Pellegrini n. 4/A 29015, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dagli **Avv.ti Federica Scafarelli** (c.f. SCFFRC70S46F839I; pec. federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org; fax: 06 80691983) del Foro di Roma, **Giuseppe Farina** (c.f. FRNGPP79L12A516J; pec. giuseppe.farina@ordineavvocatipadova.it; fax: 049.8782234) del Foro di Padova e **Angelica Maria Nicòtina** (c.f. NCTNLC80B54F158N; pec. angelica.nicotina@ordineavvocatipadova.it; fax: 049.8782234) del Foro di Padova e **Federico Pagetta** (c.f. PGTFRC69L22B563W; pec. federico.pagetta@ordineavvocatipadova.it; fax: 049.8782234) del Foro di Padova, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei suddetti procuratori, in Roma, Via G. Borsi n. 4.

I suddetti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento a mezzo p.e.c. agli indirizzi, federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org, giuseppe.farina@ordineavvocatipadova.it, angelica.nicotina@ordineavvocatipadova.it e federico.pagetta@ordineavvocatipadova.it nonché a mezzo fax al n. 049.8782234 e al n. 06.80691983

**ricorrente**

**nel procedimento allibrato *sub* R.G. n. 10474/2019, promosso**

**contro**

**il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MIUR), c.f. 80185250588, in persona del legale rappresentante in carica**

**resistente**

**e contro**

la prof.ssa ZELDA FERRARESE (c.f. FRRZLD73B50H783F), residente in San Bonifacio (VR) via Giotto n. 16

la prof.ssa MICHELA VISONE (c.f. VSNMHL77P63G596P), residente in Sant'Angelo d'Alife (CE), via Annunziata n. 4

**controinteressate**

## **CON RICORSO INTRODUTTIVO**

### **per l'annullamento**

- della nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. AOODGPER n. 32565 del 17.07.2019 e del relativo elenco allegato (docc. 1 e 1-bis);
- del verbale della 37° Sotto-Commissione n. 14 del 31.05.2019 delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale sostenuta dalla ricorrente (doc. 2);
- del giudizio di mancato superamento della prova orale sostenuta dalla ricorrente affisso all'albo della sede d'esame il 31.05.2019;
- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. AOODPIT n. 580 del 19.04.2019, con il quale sono stati nominati i componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica di cui all'allegato A delle sotto-commissioni nella parte in cui, nella 37° Sotto-Commissione è stato nominato quale Componente aggregato di Informatica il dott. Federico Beghini (doc. 3 e 3-bis);
- in via subordinata, dell'art. 15, comma 8, del Regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017, n. 138 e, per l'effetto, del decreto del Direttore generale del Personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I.U.R. AOODPIT n. 2080 del 31.12.2018 venivano costituite le sotto-commissioni di concorso (docc. 4 e 5);
- in via subordinata, degli articoli 12, comma 4, del Regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 4) e 10 del Bando concorsuale (doc. 6) di cui al decreto del Direttore generale per il Personale scolastico del M.I.U.R. nella parte in cui le predette norme stabiliscono che i titoli siano valutati per quei candidati che abbiano superato la prova orale e, conseguentemente, della nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. AOODGPER n. 32565 del 17.07.2019 e del relativo elenco allegato (docc. 1 e 1-bis);

- in via subordinata, dei quadri di riferimento relativi alla prova orale e del relativo atto/decreto di approvazione (non noto) doc. 7);
- in via subordinata, del decreto del Direttore generale del Personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I.U.R. AOODPIT n. 2080 del 31.12.2018, con il quale sono state costituite le sotto-commissioni di concorso, nella parte in cui sono state nominate quali componenti della 37° Sotto-Commissione la dott.ssa Silvana Sartori e la dott.ssa Mariella Serra (doc. 5);
- di ogni atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati

**per l'accertamento e la declaratoria**

- del diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale avanti ad altra sotto-commissione

**e, per l'effetto, per la condanna**

- dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione della prova orale avanti ad altra sotto-commissione

**NONCHÉ CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**per l'annullamento**

- del Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n. 1205 dell'1.08.2019 di approvazione graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (doc. 17);
- dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 dell'1.08.2019 contenente la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (doc. 18);
- dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR avente ad oggetto: *“Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali”* (doc. 19);
- del Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 concernente rettifiche alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (doc. 20);
- dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 (doc. 21).

**per l'accertamento e la declaratoria**

- del diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale avanti ad altra sotto-commissione

**e, per l'effetto, per la condanna**

- dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione della prova orale avanti ad altra sotto-commissione

**NONCHÉ CON L'ODIERNO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**per l'annullamento**

- del provvedimento, i cui estremi non sono noti, di approvazione della graduatoria dell'11 novembre 2020 e della graduatoria ivi allegata, relativo al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- del Decreto dipartimentale n. AOODPIT 998/2020 del 14.08.2020 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 01 agosto 2019, nonché della graduatoria ivi allegata (**docc. 42 e 43**);

- per quanto occorrer possa, dei precedenti decreti dipartimentali n. AOODPIT 986/2020 del 06.08.2020 (**doc. 44**), n. AOODPIT 977/2020 del 4 agosto 2020 (**doc. 45**), n. AOODPIT 978/2020 del 4 agosto 2020 (**doc. 46**); n. AOODPIT 1461 del 9 ottobre 2019 (**doc. 47**);

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti

**per l'accertamento e la declaratoria**

- del diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale avanti ad altra sotto-commissione

**e, per l'effetto, per la condanna**

- dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione della prova orale avanti ad altra sotto-commissione

\*\*\*

**FATTO**

A) Per evitare inutili ripetizioni e in ossequio al principio di sinteticità degli atti il sottoscritto patrono rinvia ai fatti già puntualmente rappresentati nel ricorso introduttivo di questo giudizio, nonché nel ricorso per motivi aggiunti depositato il 04.09.2019, rammentando schematicamente che la ricorrente:

- ha partecipato al corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR o Ministero resistente) con decreto direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23.11.2017 (doc. 6);
- a seguito del superamento della prova scritta è stata ammessa alla prova orale con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 395 del 27.03.2019 e dal relativo allegato (doc. 9);
- il 31.05.2019 ha sostenuto la prova avanti alla 37° Sotto-Commissione, ma lo stesso giorno apprendeva di non averla superata mediante affissione all'albo della sede d'esame del relativo punteggio complessivo, inferiore al minimo stabilito dall'art. 12, comma 3, del Regolamento di concorso;
- pertanto, con istanza del 16.06.2019, integrata il 19.06.2019 (docc. 13 e 13-bis), la prof.ssa Armella esercitava la facoltà riconosciuta dagli artt. 22 ss. della L. 22 agosto 1990 n. 241, chiedendo di accedere agli atti concorsuali e di avere copia della prova sostenuta, del relativo verbale e di ogni altro atto relativo alla procedura in questione;
- solo minima parte della documentazione richiesta veniva trasmessa dall'amministrazione resistente e, nello specifico, copia del *file* del verbale n. 14 del 31.05.2019 redatto dalla Sotto-Commissione 37 relativo alla prova orale e relativa valutazione, ma tanto era sufficiente a confermare l'illegittimità della procedura concorsuale in questione e, in particolare, della valutazione della prova orale della ricorrente;
- non veniva consegnata invece anche la rimanente parte della documentazione oggetto delle predette istanze per l'ostensione della quale gli scriventi patroni ribadiscono anche in questa sede la domanda *ex art. 116 c.p.a.* già formulata nel ricorso introduttivo.
- Nelle more, il Ministero resistente approvava e pubblicava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso (docc. 17, 18, 19, 20 e 21), impugnati con il primo ricorso con motivi aggiunti.

**B)** All'udienza cautelare del 22.10.2019 codesto On.le Collegio disponeva con ordinanza n. 6878/2019 l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame.

In ossequio a tale ordinanza, il 31.10.2019, gli scriventi patroni integravano il contraddittorio per pubblici proclami come specificato e attestato nella nota di deposito del 4.11.2019 e allegata documentazione.

C) All'esito dell'udienza pubblica dell'8 giugno 2020 codesto On.le Collegio, con ordinanza collegiale n. 6272 del 9 giugno 2020, *“considerato che propedeutica alla questione oggetto del presente gravame, relativa alla legittimità dello svolgimento della valutazione della prova orale sostenuta da parte ricorrente, appare la legittimità stessa degli atti approvativi della graduatoria dei candidati ammessi agli orali (dd.n.395/2019) annullati con sentenza di questo Collegio n. 8655/2019 e avverso cui pende ricorso in appello; considerato altresì che la ricorrente ha proposto con istanza presentata in pendenza del giudizio ricorso avverso il silenzio-rigetto sull'accesso alla documentazione richiesta”*, ha disposto: **i)** per la trattazione dell'istanza sull'accesso la camera di consiglio del 22 settembre 2020; **ii)** per il prosieguo l'udienza pubblica del 9 marzo 2021.

D) Con ordinanza n. 10304 del 9 ottobre 2020, codesto On.le Collegio, in accoglimento della domanda *ex art.* 116, comma 2, c.p.a., ha ordinato al Ministero l'ostensione documentale richiesta dalla ricorrente con l'istanza di accesso agli atti.

E) Il Ministero in data 26 gennaio 2021, in dichiarata esecuzione dell'ordinanza anzi citata, ha trasmesso allo scrivente patrocinio i documenti meglio indicati nella nota prot. 3432 del 26.01.2021 (doc. 22) che si allegano *sub* docc. da n. 23 a n. 41.

F) Nelle more, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 395 del 12 gennaio 2021, in parziale riforma della sentenza del TAR Lazio-Roma n. 8655/2019, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado proposto avverso gli atti approvativi della graduatoria dei candidati ammessi agli orali (dd.n.395/2019), gli atti presupposti di nomina della commissione esaminatrice e di predisposizione dei cd. quadri di riferimento (criteri), nonché avverso i verbali inerenti alla valutazione delle prove scritte. In considerazione di quanto sancito dalla predetta pronuncia del Consiglio di Stato, permane in capo all'odierna ricorrente l'interesse – concreto e attuale – all'ottenimento del bene della vita anelato.

G) L'odierna ricorrente a seguito delle recenti pronunce di codesta onorevole Sezione (cfr. TAR Lazio, Sez. III-B, ordinanza 24.02.2021, n. 2283; TAR Lazio, Sez. III-B, sentenza 24.02.2021, n. 2271) è venuta a conoscenza dell'esistenza dei provvedimenti di rettifica della graduatoria *de qua*, intervenuti *medio tempore*, di talché la prof.ssa Armella *ut supra* rappresentata e difesa,

con gli odierni motivi aggiunti impropri di ricorso chiede l'annullamento e/o la riforma, , degli ulteriori provvedimenti della procedura siccome irrimediabilmente illegittimi in via derivata per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

### **1) IN VIA PRINCIPALE, SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL BANDO DI CONCORSO E DEL RELATIVO QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE.**

#### **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI *PAR CONDICIO*.**

In base all'art. 9, comma 2, del Bando di concorso la prova orale doveva consistere tra l'altro in:

*“a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”* (doc. 6).

Giova evidenziare al riguardo come nell'ambito dell'intera prova orale il caso rivestisse notevole importanza tant'è vero che, sul totale di 100 punti conseguibili all'esito del colloquio, ben 42 concernevano proprio questa specifica parte della verifica (cfr. quadri di riferimento, doc. 7).

Tuttavia, poiché gli elementi di illegittimità della prova in questione non si limitano alla formulazione del caso ma si estendono alla formulazione del quesito e alla parte di informatica, è bene procedere con ordine.

.A. Sempre in sede di prova orale, la sotto-Commissione 37 ha posto alla candidata Armella il seguente studio di caso: *“Nella sede scolastica di prima assegnazione caratterizzata da dieci plessi di un istituto comprensivo, si registra un elevato tasso di conflittualità relazionale e una presenza forte ed incisiva della componente sindacale. Come il nuovo DS si attiva per l'individuazione ed applicazione dei criteri riguardanti le assegnazioni del personale alle sedi scolastiche?”* (doc. 2).

Come anticipato anche questa parte della prova presenta alcune criticità.

Lo studio di caso proposto evidenzia alcune criticità. Nel manuale *DS. Casi svolti riguardanti la funzione del Dirigente scolastico* a cura di Emiliano Barbuto (Casa editrice Edises), pag. 1, (doc. 14) si sottolinea come lo studio di caso presenti alcune caratteristiche:

1. *deve presentare una situazione specifica e definita [...] e le problematiche devono essere identificate correttamente.* Tuttavia il quesito posto alla candidata Valentina Armella viene articolato ponendo al candidato due situazioni problematiche ben distinte (*si registra un elevato tasso di conflittualità relazionale, una presenza forte ed incisiva della componente sindacale*) che implicherebbero analisi e azioni separate.

2. *I problemi e le caratteristiche presentate devono essere verosimili,* ma anche in questo caso il quesito non risulta adeguato. Non è, infatti, verosimile che in ogni plesso si registri lo stesso tasso di conflittualità e ancora che tale criticità si sviluppi in ogni plesso con le stesse modalità e caratteristiche.

3. *Il contesto presentato nello studio di caso ha delle variabili.* In questo senso il testo risulta corretto, ma proprio perché presenta delle variabili “*non esiste un’unica soluzione del caso; non esiste una soluzione migliore delle altre (...) ciascuna soluzione ha dei punti di forza e delle criticità, che il candidato deve vagliare accuratamente (...) se i problemi che emergono dallo studio di caso sono molteplici, occorre elaborare una soluzione per ciascuno di essi*”. Da queste affermazioni si evince che le possibili soluzioni al caso siano molteplici e comunque giuste, visto che non esiste una fattispecie unica e visto che le indicazioni riportate non sono sufficientemente specifiche e dettagliate. Vista la vastità delle opzioni e delle riflessioni possibili sul caso esso non può essere analizzato in un tempo massimo di 15 minuti come previsto dai quadri di riferimento per la prova orale.

Di conseguenza, quanto sottoposto in sede di prova orale dalla sottocommissione 37 alla ricorrente non è assolutamente ascrivibile alla corretta tipologia di soluzione di caso prevista dal bando: la formulazione proposta era fuorviante e non consentiva alla candidata di comprendere in modo univoco la questione posta.

#### .B. Il quesito di informatica.

In base alle indicazioni ministeriali, il quesito di informatica sottoposto alla ricorrente doveva essere risolto in un arco temporale di massimo 5 minuti. Come è possibile intuire dal quesito stesso, esso richiede un tempo di svolgimento di almeno 10/15 minuti, tempo non compatibile con quanto indicato sopra.

Nel caso di specie il test d’informatica sottoposto alla ricorrente è stato il seguente:

*“Utilizzando opportuni strumenti informatici di editing condiviso nel cloud, predisporre il seguente ordine del giorno (da allegare ad una circolare in seguito a revisione del vicario*



*collaboratore) utilizzando punti elenco nella forma come di seguito indicata: I. Lettura e approvazione verbale precedente; II. Attività del secondo quadrimestre — Scuola Secondaria di I Grado; III. Prove INVALSI; IV. Esami di stato conclusivi del primo ciclo d'Istruzione; V. Monitoraggio attività e piano di miglioramento; VI. Attivazione procedura valutazione dello stress lavoro-collegato; VII. iscrizioni a.s. 2019/2020; VIII. Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; IX. Varie ed eventuali. Salvare il file (cognome.\*) nell'apposita cartella sul Desktop "Commissione 37" (doc. 2).*

Come si intuisce dalla formulazione e dalla lunghezza del quesito le azioni che doveva mettere in atto la candidata erano molteplici (accedere a *cloud*, predisporre l'ordine del giorno, salvare e nominare il documento nella cartella predisposta etc.). Trattasi tuttavia di operazioni che implicavano un lasso di tempo ben più ampio, almeno doppio, rispetto quanto stabilito dalle indicazioni ministeriali.

Se, dunque, quelli sottoposti alla ricorrente (caso e quesito di informatica) non erano un prove correttamente formulate per le ragioni sopra esposte, il *modus operandi* della Sotto-Commissione ha comportato una violazione sia dell'art. 9, comma 2, del Bando di concorso sia del relativo quadro di riferimento della prova orale perché ha fuorviato la candidata inficiando la regolarità della prova e il giudizio parziale e complessivo attribuito alla ricorrente determinandone l'illegittimità.

\*

**2) IN VIA PRINCIPALE, ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER INCOMPATIBILITÀ DI UN COMPONENTE DELLA 37° SOTTO-COMMISSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COD. PROC. CIV. E ANCORA SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6-BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.**

Per garantire la *par condicio* nelle procedure concorsuali, i commissari si devono astenere ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale "conflitto di interessi" con uno dei candidati.

La normativa generale in materia di procedure concorsuali (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione *“presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”*.

Segnatamente, l'articolo 51 c.p.c. sancisce che il giudice (e il commissario di concorso) ha l'obbligo di astenersi quando si trova in rapporto con l'oggetto della causa oppure con le parti, ovverosia nei seguenti casi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o “commensale abituale” di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o “grave inimicizia” o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Con formula di chiusura lo stesso art. 51 stabilisce infine che, in ogni altro caso in cui esistano *“gravi ragioni di convenienza”*, il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso soggetto, la valutazione in ordine a quelle gravità.

La norma, dunque, impone al giudice (e al commissario) di astenersi quando ha con la parte (candidato) contatti e rapporti frequenti e intensi tali da pregiudicare l'imparzialità e la serenità di giudizio.

Il quadro normativo è oggi in parte mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) che ha aggiunto l'articolo 6-bis alla legge 241/1990, sul procedimento amministrativo.

Tale disposizione impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *“in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, **anche potenziale**”*.

In tema di dovere di astensione è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'elenco di cui all'art. 51 c.p.c. si estende a tutte le attività amministrative, assumendo carattere tassativo. Tuttavia, tali casi di incompatibilità non si esauriscono in questo elenco dal momento che l'art. 6-*bis* della l. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione), stabilisce che il *“responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 178 del 2019).

Tale norma riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione *“trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”*, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.

Pertanto, la posizione rivestita del valutatore del concorso deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità.

Il principio di *“astensione”*, deve essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un *“sospetto”*, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.

Pertanto, tutte le volte che sia ipotizzabile un **potenziale** *“conflitto di interessi”* – anche atipico, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell'imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi – il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare all'autorità che lo ha nominato *“tale situazione di conflitto, anche potenziale”* e poi deve necessariamente astenersi (T.A.R. Sardegna, Sez. I, sent n. 459/2013).

La giurisprudenza, inoltre, ha già ritenuto che la presenza nella commissione di valutazione di commissari legati – seppure in passato o indirettamente – alle imprese concorrenti rafforza la percezione di compromissione dell'imparzialità (Cons. Stato, Sez. III, n. 6299 del 2018). Il principio, sebbene reso in materia di appalti, si presta ad essere applicato in tutti i casi in cui la valutazione possa essere influenzata da interessi privati di qualsiasi natura.

Tra i componenti della Sotto-Commissione che ha esaminato la ricorrente figurava anche il Dott. Federico Beghini, nominato con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. AOODPIT n. 580 del 19.04.2019 quale componente aggregato esperto di informatica (docc. 3 e 3-bis).

Risulta *per tabulas* che lo stesso commissario sia stato anche candidato nel medesimo concorso di cui è causa, avendo egli partecipato alla prova preselettiva non tuttavia superandola (doc. 15).

La bontà di quanto testé evidenziato è confermata pure dell'esame del *curriculum vitae* del dott. Federico Beghini (doc. 41) finalmente osteso dal Ministero in data 26.01.2021 (cfr. anche doc. 22).

Infatti, dal raffronto tra i documenti n. 15 e n. 41, e in particolare dalla comparazione delle date di nascita ivi contenute in relazione al Dott. Federico Beghini (in entrambi i casi 06.01.1976) emerge con certezza che il commissario Dott. Federico Beghini è lo stesso Dott. Federico Beghini che ha partecipato alla prova preselettiva del medesimo concorso.

Sta di fatto, quindi, che, indipendentemente dall'operato in concreto svolto, è ipotizzabile un potenziale conflitto d'interessi in capo al prof. Beghini, perché risulta che sia all'epoca della sua nomina sia al momento della prova orale della ricorrente fossero pendenti avanti codesto On.le T.A.R. molti ricorsi avverso gli esiti della prova preselettiva con doglianze travolgenti l'intera procedura.

Pertanto, la sua stessa partecipazione al concorso, seppur fino alla fase preselettiva, dimostra inequivocabilmente l'interesse riposto dallo stesso commissario nel concorso, sicché egli non avrebbe potuto essere nominato proprio ai fini del rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio.

Vale la pena precisare, infine, che il verbale di consegna del quadro di riferimento della prova orale (doc. 36) ribadisce la collegialità della valutazione della commissione. Si legge infatti nel

predetto verbale che il colloquio “*dovrà seguire le regole generali di svolgimento degli orali dei pubblici concorsi e che, pertanto, dovrà avere carattere collegiale ed in seduta pubblica*” (cfr. pag. 3 del verbale del comitato tecnico scientifico del concorso, *sub doc. 36*).

\*

**3) IN VIA PRINCIPALE, ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 E SS.MM.II.**

**VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, NONCHÉ DEGLI ARTICOLI 6 E 12 DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 E SS.MM.II..**

**VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, NONCHÉ DEGLI ARTICOLI 6 E 12 DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO PLURIMI PROFILI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO* FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONCORSUALI.**

**3.1.** L'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994 stabilisce che “*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte*”.

Coerentemente, l'art. 9, comma 6, del Bando di concorso stabilisce che “*La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte*” (doc. 6).

In quest'ottica, il 17 maggio 2019 il Presidente della Commissione generale del concorso ha inviato a tutte le sotto-commissioni operanti nelle diverse regioni una Direttiva contenente una sorta di protocollo da seguire nella predisposizione dei quesiti e nello svolgimento dei colloqui. Queste in sintesi le principali indicazioni:

***“Ciascuna commissione elaborerà un numero di quesiti pari al numero dei candidati assegnati aumentato di 2 unità per ognuna delle quattro tipologie di domande da proporre al candidato (quesito generale sulle materie del bando, caso problematico, brano in lingua straniera max 8 righe, prova pratica di informatica).***

***A ciascun candidato verranno sottoposte 3 buste per ogni tipologia da cui estrarre le 4 domande della prova.***

*In nessun caso i quesiti estratti dai candidati potranno essere riutilizzati nelle giornate successive”.*

Ciò non è avvenuto nel caso che ci occupa perché:

- le buste da sorteggiare non recavano alcuna intestazione relativa al concorso;
- la Sotto-Commissione 37 non risulta abbia predisposto un numero di quesiti pari al numero dei candidati assegnati aumentato di due unità ma ha fatto sorteggiare a ogni candidato tre buste bianche che contenevano striscioline di carta con i quesiti e nessun'altra indicazione (ovvero se trattavasi di domanda, di caso, della prova di lingua straniera e della prova di informatica).
- nessuna firma è stata apposta dalla commissione sui quesiti estratti, tantomeno dalla ricorrente durante la prova orale. Riprova ne sia la successiva annotazione su *file*, che non si tratta delle prove estratte ma delle prove predisposte su computer dalla Sotto-Commissione 37.

Il verbale n. 14 relativo alle operazioni della prova orale sostenute dalle candidate nella mattinata del 31 maggio 2019, ivi compresa la ricorrente, afferma al terzo capoverso che *“ogni candidato estrae a sorte per ciascuna prova ... una fra 3 (tre) proposte dalla commissione”*.

Gli è che il giorno della prova orale della ricorrente (31 maggio 2019) la Sotto-Commissione 37 non ha fatto visionare ai presenti l'esistenza di tutte le terne di prove per i candidati della sessione giornaliera, comprese quelle non estratte e nessuno dei candidati ha potuto verificare quali prove non fossero state estratte alla fine della giornata.

La prova di quanto si viene affermando sta proprio nel verbale n. 14 di pari data (doc. 2), che nulla dice sul punto, e ciò in violazione del principio di trasparenza e di imparzialità.

Tant'è che alla ricorrente sono state sottoposte le terne di buste delle quali è stata chiesta copia in sede di accesso agli atti, senza che l'amministrazione ne abbia concesso l'ostensione.

Ed infatti l'ostensione documentale del MIUR effettuata in ottemperanza all'ordinanza di codesto On.le Collegio n. 10304 del 9 ottobre 2020, non reca alcuna copia delle buste contenenti le tracce dei quesiti scelti (cfr. docc. da 22 a 41), ciò che quindi palesa una violazione del procedimento selettivo in termini trasparenza (si rammenta, tra l'altro, che ai sensi dell'art. 15 del DPR 487/1994 di tutte le operazioni di esame – anche quello di accoppiamento dei quesiti alle buste e quello di indicazione del numero di busta dalla quale sono stati scelti i quesiti sottoposti ai candidati, ndr – si redige un processo verbale).

Non solo, nel verbale relativo alle prove orali non vi è nemmeno l'indicazione del numero di busta all'interno delle quali erano contenuti i quesiti scelti.

Per meglio comprendere l'approssimazione tenuta dalla commissione nella predisposizione delle operazioni propedeutiche alle prove orali, basti raffrontare il verbale n. 14 relativo alla prova della ricorrente con il verbale relativo alla medesima prova orale redatto da altra sotto-commissione (doc. 2 e doc. 16).

Come si può notare, i criteri di scelta dei vari quesiti/casi etc. seguono una procedura molto più trasparente di quella adottata in modo superficiale dalla Sotto-Commissione 37.

Nel verbale della Sotto-Commissione n. 19 è possibile comprendere quali buste/quesiti numerate/i scelga il candidato e quali siano quelle/i non scelte/i nella terna (doc. 16).

Nel raffronto tra i due verbali si può notare come l'operato della Sotto-Commissione 37 palesi una grave negligenza in termini di trasparenza inficiante tutte le operazioni ivi descritte.

**3.2.** Altro grave *vulnus* della procedura concerne la violazione degli articoli 6 e 12 del d.P.R. n. 487 del 1994.

**La prova orale della ricorrente, come quella delle altre candidate che l'hanno sostenuta quel giorno, si è svolta a porte chiuse, circostanza questa che non trova smentita nei verbali ma anzi trova conferma anche in altri ricorsi proposti da candidati che hanno sostenuto la prova in questione avanti alla Sotto-Commissione 37 (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III-Bis, RR.GG. n. 10477/2019, n. 10479/2019 e n. 10483/2019).**

Al riguardo giova ricordare che l'espletamento a porte chiuse della prova si pone in aperto in contrasto con la regola generale, immanente a qualunque procedura concorsuale, della pubblicità della prova orale e, quindi, con i principi di trasparenza e imparzialità, di cui all'art. 97 Cost.

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, secondo argomenti del tutto condivisi dal Collegio, che, affinché un'aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali del concorso sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque voglia assistervi e, quindi, anche ai candidati che abbiano già sostenuto il colloquio o che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ogni candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri, onde verificare di persona il corretto operare della Commissione esaminatrice (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 5 aprile 2019, n. 759, T.A.R. Toscana, Firenze, I, 5 maggio 2016, n. 805; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622). Il concetto di garanzia della "pubblicità" della seduta deve necessariamente estendersi (soprattutto) a "tutti" i soggetti che hanno un reale interesse ad assistere alle prove, primi fra tutti i partecipanti alla selezione, sia che abbiano già sostenuto il colloquio sia che ancora lo debbano compiere. Il tutto al fine di permettere la verifica, di persona, del corretto svolgimento delle prove orali degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Valori essenziali garantiti dall'ordinamento tramite la fissazione di regole e di norme di garanzia "preventiva". In caso di omesso rispetto di tali imprescindibili principi risulterebbe frustrata anche la sfera di possibile tutela dei partecipanti, i quali hanno la possibilità concreta di formulare eventuali contestazioni solo tramite la (previa) attribuzione della facoltà di poter assistere alla fase sostanziale e finale della procedura selettiva di assunzione (TAR Cagliari sez. II 13 marzo 2019, n. 227).

Nella fattispecie in esame l'impossibilità per il pubblico e soprattutto per gli altri candidati di accedere all'aula nella quale si svolgeva la prova orale ha indubbiamente violato le basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento, creando anomalie lesive della posizione dei concorrenti non ammessi ad assistere.

A mente dei citati articoli, invece, le prove orali si sarebbero dovute svolgere in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

**3.3.** Il quadro di riferimento della prova orale stabilisce i maxi criteri di valutazione nei seguenti termini (cfr. doc. 7):

*“QUESITO E SOLUZIONE DI UN CASO*

- 1) Conoscenza dei contenuti specifici: max 30 punti*
- 2) Capacità di risoluzione del caso: max 42 punti*
- 3) Chiarezza espositiva e capacità di sintesi: max 10 punti*



*STRUMENTI INFORMATICI E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE IN USO NELLE SCUOLE: max 6 punti*

*LINGUA STRANIERA PRESELTA DAL CANDIDATO*

*Capacità di lettura, traduzione e conversazione: max 12 punti”.*

La Sotto-Commissione 37, come si evince dal documento *sub doc. 2*, ha predisposto una griglia di valutazione diversa rispetto a quella stabilita a livello nazionale. Tale griglia con ripartizione dell’attribuzione di punteggi non solo non è mai stata comunicata e resa pubblica, ma non è neppure uniforme a quanto previsto per un concorso di livello nazionale. La Sotto-Commissione 37 ha, infatti, suddiviso ogni criterio previsto dal Quadro nazionale di riferimento in “*non adeguato-sufficiente-buono-avanzato*” **con un’attribuzione inappropriata di punteggio parziale** che non trova alcun riscontro giustificativo nella disciplina concorsuale *de qua*.

Non solo: la griglia stabilita dalla Sotto-Commissione conteneva elementi in contraddizione tra di loro. Com’è possibile, infatti, dare una sufficienza ampia, ovvero 23 punti, per l’indicatore “*conoscenza dei contenuti specifici*”, e al contempo assegnare soli 4 punti (gravemente non adeguato) all’indicatore “*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*”?

Il verbale è, dunque, molto approssimativo, contraddittorio e assolutamente carente di motivazione.

Anche per tali motivi la valutazione della prova orale della ricorrente risulta viepiù illegittima.

**3.4.** Giova evidenziare poi che in base alle indicazioni ministeriali riportate nel “*quadro di riferimento relativo alle prove orali*” (doc. 7), ciascuna prova avrebbe dovuto avere la durata di 50 minuti, con un’oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova stessa.

Benché nel verbale i tempi dell’esame del singolo candidato non siano riportati, è tuttavia agevole notare i tempi ridotti dell’intera sessione: dalle ore 9.00 alle 13.15 sono 255 minuti per cinque candidati, ossia 51 minuti a candidato.

Il risultato non tragga in inganno, perché tra un candidato e l’altro la commissione impiegava un quarto d’ora circa per compilare la scheda valutativa.

Trova così conferma la circostanza riferita dalla ricorrente di essere stata interrogata per non più di mezz’ora.

\*

**4) IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 E SS.MM.II.. OVVERO, IN VIA SUBORDINATA, DELL'ART. 15, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO DI CUI AL D.M. 3 AGOSTO 2017, N. 138.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO* FRA I CANDIDATI.**

Come noto, il d.p.r. n. 487 del 1994 e ss.mm.ii. all'art. 9, comma 3, stabilisce in modo chiaro che *“Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500”*.

La norma, di tutta evidenza, mira ad assicurare la maggior omogeneità possibile nelle valutazioni delle prove concorsuali da parte delle commissioni e, in definitiva, essa è declinazione del principio più generale, costituzionalmente garantito, di imparzialità dell'azione amministrativa.

Ora, a quanto risulta dal calendario della prova orale, la Commissione 37 ha esaminato soltanto 99 candidati, ossia ben 400 candidati in meno rispetto a quelli stabiliti dal decreto presidenziale citato, terminando i lavori il 10 giugno 2019. Le sotto-commissioni avrebbero potuto, dunque, rispettare anche solo il numero minimo di 250 candidati, espressamente previsto dal MIUR nel Regolamento di concorso, e le prove sarebbero comunque terminate nello stesso mese di giugno, evitando una parcellizzazione e localizzazione che ha penalizzato la trasparenza e l'uniformità di giudizio.

Infatti, ciò significa pure che non solo è stata violata la disposizione generale in materia di concorsi, ma anche lo stesso art. 15, comma 8, del Regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017, n. 138, il quale a sua volta, pur violando esso stesso la disposizione di fonte normativa superiore, stabilisce che *“Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati”* (doc. 4).

È indubbio che la prova scritta sia stata superata da ben più di 1000 candidati, di talché il Ministero avrebbe dovuto individuare un numero di sottocommissioni di gran lunga inferiore rispetto a quanto avvenuto.

Ne discende l'illegittimità del decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 31.12.2018 e dei successivi decreti modificativi e, a cascata, delle prove orali sostenute dalle ricorrenti.

A comprova della fondatezza di tale motivo di doglianza basti richiamare la recente legge n. 56 del 22.06.2019 (entrata in vigore il 7.07.2019) la quale, all'art. 3, comma 6, lett. a) stabilisce che *“Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare: a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta”*.

Benché la disposizione testé citata non sia applicabile al concorso di cui è causa in forza del noto principio *“tempus regit actum”*, essa tuttavia dimostra inequivocabilmente come la deroga al d.p.r. n. 487/1994 sia possibile soltanto in virtù di un'espressa previsione di legge, che nel caso di specie non c'è stata.

\*

**5) IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8, COMMA 1, E 12, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 497 DEL 1994 E SS.MM.II.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ.**

Il secondo motivo di impugnazione subordinato concerne la violazione di legge riscontrabile negli articoli 12, comma 4, del Regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017, n. 138 e 10 del

Bando concorsuale di cui al decreto del Direttore generale per il Personale scolastico del MIUR ai danni degli articoli 8, comma 1, e 12, comma 2, del d.p.r. n. 497 del 1994 e ss.mm.ii.

Com'è noto, le disposizioni normative da ultimo citate stabiliscono, da un lato, che *“Nei casi in cui l’assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”*, e dall’altro lato, che *“Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali”*.

La scansione procedimentale prefigurata dalle norme in questione è posta a tutela di un’esigenza sostanziale fondamentale: quella cioè di evitare che la valutazione dei titoli, possa *in itinere* essere discrezionalmente modificata in seguito ai risultati delle prove orali, così da influenzare l’esito finale dell’intera procedura concorsuale; ed è, dunque, strumentale alle superiori esigenze di trasparenza e imparzialità amministrativa e tale da non ammettere equipollenti.

*“Infatti, il fondamento dell’obbligo partecipativo in questione consiste, da un lato, nel rendere noto ai concorrenti prima dello svolgimento dell’ultima prova il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa, e, dall’altro lato, di assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi”* (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2584 del 2015).

Pertanto, mediante questa sequenza tra punteggi provvisori, soggetti a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell’effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse.

Anche in questo caso, come nel precedente motivo di impugnazione subordinato, sovviene la legge n. 56/2019 di recentissima entrata in vigore, la quale, all’art. 3, comma 6, lett. b) n. 6, consente (per le procedure concorsuali successive alla data del 7.07.2019) che la valutazione dei titoli possa intervenire *“solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami”*. Trattasi di deroga legislativa

comprovante l'illegittimità dell'operato della commissione di concorso, pur avallato dalle disposizioni, a loro volta illegittime, del Regolamento e del bando concorsuale poc'anzi citate. In ragione della finalità preventiva che connota l'obbligo comunicativo in contestazione nel presente giudizio, la relativa violazione comporta di per sé l'illegittimità della procedura concorsuale.

\*

**6) IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.**

Con il terzo motivo di impugnazione subordinato si contesta la **genericità dei criteri di valutazione contenuti nel “quadro di riferimento della prova orale”** con buona pace dei principi che garantiscono il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e la correttezza delle procedure concorsuali e, in particolare, delle valutazioni della prova orale dei singoli candidati. Più precisamente, vengono indicati i criteri di valutazione nei seguenti termini:

a) per la valutazione della risposta al quesito e la soluzione del caso

1. conoscenza dei contenuti specifici;
2. capacità di risoluzione del caso;
3. chiarezza espositiva e capacità di sintesi;

b) per la valutazione degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione in uso nelle scuole:

- nessun criterio;

c) per la valutazione della lingua straniera prescelta dal candidato la sola “capacità di lettura, traduzione e conversazione”.

Basti evidenziare che per ciascuno dei criteri testé indicati il quadro di riferimento prevede ben 30 punti per il criterio *sub* 1), addirittura 42 per il criterio *sub* 2) e 10 punti per il criterio *sub* 3) senza alcuna specificazione. Con soli tre elementi di valutazione vengono attribuiti ben 82 punti sui 100 complessivi senza alcun ulteriore indicatore.

Al riguardo è sufficiente raffrontare la corrispettiva determinazione dei criteri e indicatori relativi alle prove scritte per verificare come, per la prova orale, siano stati totalmente omessi gli indicatori e descrittori relativi a ciascun criterio.

A conferma della validità della contestazione in parola basti richiamare la sentenza breve del T.A.R. Lazio n. 8655 del 2 luglio 2019 che ha annullato in primo grado la procedura concorsuale di cui è causa. Nella citata pronuncia il Giudice amministrativo capitolino, nel rigettare la censura della ricorrente volta a contestare l'adeguatezza e l'analiticità dei criteri motivazionali a disposizione della Commissione esaminatrice per la correzione delle prove scritte, ha invece evidenziato come l'organo tecnico avesse a disposizione sia i criteri sia gli indicatori, *“quali Coerenza e pertinenza con indicatore la Valenza Strategica; Inquadramento normativo con indicatore Uso pertinente consapevole e critico; criterio Sintesi esaustività aderenza, indicatore Organicità e rigore; criterio Correttezza logico-formale, indicatori Proprietà linguistico-espressiva e Costruzione logica”*.

Al contrario, come detto, per le prove orali, i criteri motivazionali sopra richiamati non trovano alcuna specificazione degli indicatori o dei descrittori che consentissero alle sottocommissioni di effettuare una valutazione analitica e adeguata del colloquio.

La conseguenza giuridica di tale *modus operandi* è la carenza di motivazione inficiante la valutazione dei candidati. La stessa giurisprudenza amministrativa reputa sufficiente il dato numerico per motivare l'attribuzione del punteggio nei soli casi di predeterminazione con chiarezza e precisione dei criteri di valutazione, allo scopo di consentire al candidato di comprendere in ogni modo le ragioni della decisione e al giudice amministrativo di sindacare la scelta dell'amministrazione.

Se è ben vero, infatti, che la votazione numerica - attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico - in mancanza di una norma contraria esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in se stesso, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, la motivazione della scelta compiuta, non è men vero, tuttavia, che ciò vale a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici – come nella specie articolati in una griglia di tre parametri - per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n.

1860; *idem*, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4745; Tar Lazio, Roma, sez. I, 1 agosto 2018, n. 8606; *idem*, sez. II, 21 novembre 2018, n. 11282).

Anticipando una possibile obiezione, non debbono trarre in inganno i punteggi parziali attribuiti dai commissari relativamente ai maxi criteri di valutazione stabiliti nel quadro di riferimento nazionale perché, come esposto al precedente paragrafo 3.3. cui si rinvia, quei punteggi parziali erano in contraddizione tra loro.

\*

**7) IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241.**

Come anticipato alla lettera E della parte in fatto descritta nel ricorso introduttivo, il criterio di abbinamento dei candidati alle varie Commissioni/Sottocommissioni consentiva in astratto a chi lavora o è residente a San Bonifacio o nei comuni limitrofi di sostenere la prova orale proprio a San Bonifacio davanti alla 37° Sotto-Commissione nella quale, per giunta, due componenti (la dott.ssa Silvana Sartori, in qualità di Dirigente scolastico, e la dott.ssa Mariella Serra, in qualità di direttore dei Servizi amministrativi) lavorano presso un istituto di San Bonifacio (Istituto statale istruzione secondaria superiore M.O. Luciano Dal Cero: doc. 10).

Ed effettivamente è risultato che alcuni candidati risiedessero e/o lavorassero a San Bonifacio piuttosto che in comuni vicini.

Siffatto criterio di abbinamento finisce per ledere i principi di trasparenza e di imparzialità perché consente, e ha di fatto consentito, a chi ben conosce l'ambiente scolastico di San Bonifacio di sostenere la prova nella medesima località.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e rilevato, salva ogni ulteriore deduzione e integrazione probatoria e con riserva espressa di proporre motivi aggiunti avverso ulteriori atti lesivi della procedura, nonché con riserva di chiedere con separato atto, in separato giudizio, il risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione degli illegittimi provvedimenti impugnati, l'odierna ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, rassegna le seguenti

**CONCLUSIONI**

**nel merito:**

- annullare per i motivi su espressi, e secondo l'ordine di gradazione sopra indicato, i provvedimenti impugnati in epigrafe;
- accertare il diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale avanti ad altra sotto-commissione e, per l'effetto,
- condannare l'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione della prova orale avanti ad altra sotto-commissione.

In via istruttoria: salva ogni riserva di deduzione e produzione, si depositano per intanto i documenti dedotti in narrativa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*, del D.P.R. n. 115/2002, lo scrivente patrocinio dichiara che il contributo unificato che verrà versato è pari a €. 325,00.

Padova – Roma, 09 marzo 2021

Avv. Federica Scafarelli

Avv. Angelica Maria Nicotina

Avv. Federico Pagetta

Avv. Giuseppe Farina